



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

(C.A.P. 07029 - PIAZZA GALLURA N° 3 - PROVINCIA OLBIA-TEMPIO)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

SETTORE DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CON INTEGRAZIONI DI CUI ALLA DET. DIR. N° 787 del 26.7.2011

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TEMPIO PAUSANIA

Codice CIG: 2859586D01

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza e controllo con piantonamento fisso e in remoto mediante televigilanza da svolgersi da parte di apposito Istituto di Vigilanza privata, mediante guardie particolari giurate (GPG).

Art. 2 - Edifici e aree oggetto del servizio

L'edificio da sottoporre a vigilanza e controllo è costituito dal Palazzo di Giustizia ubicato in via Limbara.

La centrale di controllo risulta essere collocata presso i locali dello stesso Tribunale.

Art. 3 - Durata

L'appalto ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, ovvero da quella nello stesso indicata, fatto salvo quanto previsto nei successivi art. 14 e 17.

Art. 4 - Importo a base d'asta. Quadro economico

Il valore complessivo dell'appalto è stimato in €. **412.962,00**, IVA esclusa (meno la percentuale di ribasso offerto sull'importo a base di gara), oltre a €. **7.500,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da considerarsi per tre anni, oltre all'IVA al 20%, per un totale pertanto di €. **504.554,40** (IVA inclusa).

Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto alla base d'asta complessiva triennale, pari – come detto – a €. **412.962,00**.

La base d'asta complessiva triennale è stata così ottenuta:

PRESTAZIONE	UNITÀ MISURA E VALORE	QUANTITÀ	IMPORTO ANNUO	IMPORTO TRIENNALE
A – Vigilanza armata	Ora/GPG = €. 21,00	Annua: 5.174 ore (7 h X 6 gg. X 2 GPG + 3,30 h 3 gg. X 1 GPG + 1 h X 5 gg. X 1 GPG)	€. 108.654,00	€. 325.962,00

		Triennio: 15.522 ore		
B – Controllo in remoto e canone telefonico	Forfetario		€. 29.000,00	€. 87.000,00
Totale			€. 137.654,00	€. 412.962,00
Oneri di sicurezza			€. 2.500,00	€. 7.500,00
Totale			€. 140.154,00	€. 420.462,00
+ iva al 20%			€. 28.030,80	€. 84.092,40
TOTALE			€. 168.184,80	€. 504.554,40

Art. 5 - Criterio e procedura di aggiudicazione

Il servizio, **previsto nell'allegato II B (cat. 23) al D. Lgs. 163/2006**, viene affidato mediante il sistema della procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 37, 54 e 55 del D. lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, determinato mediante offerta a corpo, mediante ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 1, lett. b) del citato D. Lgs. 163/2006. Si applica l'art. 284 del D.P.R. 207/2010.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea. In caso di offerte uguali si procederà direttamente alla scelta mediante sorteggio.

Art. 6 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato verrà eseguito con la modalità del piantonamento fisso e in remoto mediante guardie particolari giurate, in possesso del decreto del Prefetto di nomina a Guardia giurata, e dovrà espletarsi nel Palazzo di Giustizia di Tempio presso la sala Comando nella quale sono installati i terminali del sistema TVCC e di controllo degli impianti.

Il servizio comprende anche l'ausilio ai visitatori per la consegna dei bagagli e pacchi assoggettati ai controlli radiogeni.

Durante gli orari di chiusura del tribunale tutti i comandi e le visualizzazioni dovranno essere remotizzate presso il centro di Televigilanza dell'aggiudicatario collegato con la Sala di Comando a mezzo di linee di comunicazione telefonica fisse più GSM, e consiste nel ricevere le immagini e gli allarmi degli impianti di sicurezza. Il servizio dovrà svolgersi con le modalità di cui al D.M. 269/2010, allegato D, sez. III, 3.d e 3.e.

In particolare l'espletamento del suddetto servizio dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. apertura e chiusura degli accessi al Palazzo di Giustizia, nei giorni e negli orari indicati nel successivo punto 1), lett. a), b) e c), con relativa accensione/spegnimento delle luci e Tribunale e chiusura di eventuali finestre rimaste aperte.
- b. garantire la sicurezza dei luoghi e controllare tutte le persone con pacchi/valigie/borsoni al seguito che accedono ai locali del Tribunale, se non possesso di autorizzazione da parte del Tribunale o della Procura della Repubblica.
- c. controllare il flusso delle persone in entrata e in uscita, mediante utilizzo delle apparecchiature già installate ovvero di altre eventuali a carico della ditta aggiudicataria.
- d. controllare l'eventuale introduzione di materiale, oggetti o quant'altro possa apparire sospetto;
- e. nel caso di eventi critici, potenzialmente lesivi della sicurezza delle persone e degli immobili, la GPG dovrà immediatamente richiedere l'intervento delle forze dell'ordine

- f. annotare su apposito registro tutte le anomalie tecniche degli impianti da comunicare immediatamente al Responsabile del Servizio, di cui al successivo art. 8, affinché provveda alle attività di ripristino.
- g. Accertare il corretto funzionamento dei sistemi anti-intrusione e di televigilanza.

Il servizio di sorveglianza dovrà essere assicurato nei seguenti modi:

- 1) servizio in loco, con presenza di guardie particolari giurate:
 - a) dal lunedì al sabato, dalle ore 7,25 alle ore 14,25 (con n° 2 GPG)
 - b) martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 14,15 alle ore 17,45 (con n° 1 GPG)
 - c) da lunedì a venerdì, dalle ore 20,00 alle ore 21,00 (con n° 1 GPG)
- 2) servizio in remoto mediante televigilanza:
 - nelle giornate festive e la domenica, nonché fuori dagli orari di servizio delle GPG e sopra descritti.

Per televigilanza si intende il servizio di controllo a distanza del Palazzo di Giustizia, come definito dall'art. 3, comma 2, lett. f) del D.M. 269/2010.

A richiesta del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica, formulata al Responsabile del Servizio di cui al successivo art. 8 di volta in volta, il servizio di cui al precedente punto 1) potrà protrarsi oltre gli orari sopra previsti.

Tale servizio aggiuntivo dovrà essere effettuato tenendo presente che l'aggiudicatario ha l'obbligo di porre a disposizione i mezzi e le attrezzature idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali e che la finalità del servizio è quella di prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale che possano mettere in pericolo la sicurezza di persone o cose. Le ore di servizio svolte in più potranno essere recuperate diminuendo di una unità il servizio da svolgere nei periodi e nelle giornate di minore afflusso di utenza all'interno del Tribunale, da concordare con il Presidente del Tribunale e con il Procuratore della Repubblica. Nessuna pretesa potrà essere avanzata al Comune per i maggiori oneri sostenuti dall'aggiudicatario.

Su richiesta del Presidente del Tribunale e/o del Procuratore della Repubblica, l'Amministrazione comunale nel corso del contratto, si riserva la facoltà di modificare i giorni e gli orari di svolgimento del servizio di cui al precedente punto 1) (fermo restando il numero massimo di ore settimanali), mediante comunicazione preventiva scritta all'impresa aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune stesso.

Il servizio di vigilanza e controllo di cui al precedente punto 1) dovrà essere espletato mediante presidio e controllo dell'ingresso principale e dovrà essere eseguito con le modalità di cui al presente articolo, con l'obbligo di provvedere direttamente e con immediatezza a richiedere il pronto intervento delle forze di Polizia o degli addetti alla manutenzione degli impianti di sicurezza, quando necessario.

Nello svolgimento del servizio di cui al punto 2) dovrà essere garantito il servizio di collegamento dell'impianto antintrusione a servizio del complesso immobiliare, con attivazione remota direttamente dalla Centrale operativa.

Comunque sia svolto il servizio, in loco o in remoto, in caso di rilevazione di una intrusione, la ditta aggiudicataria è obbligata ad avvisare immediatamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La ditta risultata aggiudicataria del presente appalto dovrà, inoltre, a sue spese, attivare in tempo utile i collegamenti degli impianti d'allarme con il proprio servizio operativo. A tal fine, prenderà contatti con il Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio e con la Cancelleria del Tribunale per effettuare le verifiche di compatibilità tecnica ed il corretto funzionamento dell'impianto.

La ditta aggiudicataria dovrà curare, a proprie spese, la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti antintrusione e di controllo accessi e per la video sorveglianza in modo da assicurare la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi e avrà l'obbligo della diligente manutenzione e conservazione delle relative attrezzature a materiali. La ditta dovrà

effettuare la manutenzione tesa a prevenire eventuali guasti e mantenere in costante efficienza le apparecchiature. In caso di mancato funzionamento dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino degli impianti. Il personale manutentivo della ditta aggiudicataria dovrà intervenire entro 24 (ventiquattro) ore calcolate nei soli giorni lavorativi e terminare l'intervento entro 72 ore. Nel caso di massima urgenza, l'intervento, finalizzato alla tutela dell'incolumità delle persone e/o dei beni, dovrà essere effettuato entro 2 (due) ore. Fino al ripristino dell'impianto, è obbligatorio garantire un'adeguata vigilanza. Le inosservanze ai suddetti obblighi saranno sanzionate con le penali di cui al successivo art. 16, punto 4). Per ogni singolo intervento, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di redigere un rapporto nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate data, ora e sede d'intervento, una sintetica e sommaria descrizione di eventuali anomalie rilevate, il tipo di intervento eseguito per ripristinare il corretto stato della situazione.

Detto rapporto, sottoscritto dal Responsabile del servizio di cui al successivo art. 8, dovrà essere trasmesso tempestivamente al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica e al Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio Comunale.

Le ore annuali di effettuazione del servizio ammontano a **5.174/anno** { = [(7 h X 6 gg. X 2 GPG) + (3,30 h X 3 gg. X 1 GPG) + (1 h X 5 gg. X 1 GPG)] X 52 sett.}.

Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.P.R. 207/2010, richiamato dall'art. 302, comma 7, del medesimo decreto, il servizio dovrà iniziare nel termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto.

Art. 7 – Requisiti del personale addetto

Il servizio dovrà essere svolto a mezzo di Guardie Particolari Giurate, in possesso dell'apposito decreto di nomina ai sensi del T.U.L.L.P.S. (R.D. 773/1931) in corso di validità.

Le GPG dovranno essere preventivamente addestrate ai compiti che vengono loro affidati. In particolare:

- a) dovranno avere la preparazione tecnica e professionale necessaria e certificata. Tale preparazione dovrà consistere nella perfetta conoscenza delle apparecchiature, la loro gestione e gli allarmi che ne scaturiscono.
- b) Dovranno conoscere le procedure da applicare a seguito degli allarmi emessi da dette apparecchiature sapendo distinguere i falsi allarmi indotti da depistaggi e da allarmi di emergenza
- c) dovranno conoscere la gestione delle comunicazioni e le procedure che ne conseguono
- d) dovranno essere in possesso delle conoscenze e delle tecniche di emergenza al fine di essere in grado di gestirle
- e) dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco relativo alla partecipazione al corso di prevenzione incendi per attività a rischio di incendio elevato, rilasciato ai sensi dell'art. 3 L. 609/1996.

La documentazione e/o certificazione relativa alle precedenti lettere da a) a e) dovrà essere prodotta nei tempi previsti dal successivo art. 21.

Le GPG dovranno prestare servizio nella divisa autorizzata dalla Prefettura e dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia.

Non potrà essere utilizzato per l'espletamento del servizio, personale non in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolato.

Al Comune, su segnalazione dell'Amministrazione della Giustizia, è concessa la facoltà di chiedere la sostituzione degli addetti, a suo insindacabile giudizio, non rispondenti alle esigenze del servizio.

Art. 8 - Responsabile del servizio

Entro 20 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria deve comunicare il nominativo del Responsabile con il ruolo di Referente unico dei servizi e delle attività e con il compito di coordinare e gestire la reportistica compilata dal personale impiegato, nonché il nominativo di un sostituto per i casi di assenza o impedimento.

Il Responsabile del servizio deve essere sempre disponibile e, pertanto, deve comunicare all'Amministrazione della Giustizia tutti i suoi recapiti compreso un numero di telefono cellulare.

Art. 9 - Interruzioni del servizio

Qualora nel corso della durata del contratto, si verificano scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali, la ditta aggiudicataria è tenuta a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione della Giustizia garantendo, per quanto possibile, lo svolgimento dei servizi minimi. Il Comune, in tal caso, opererà sul canone mensile le trattenute corrispondenti alle ore di servizio non prestato.

Art. 10 - Varianti

Le prestazioni da fornire ed elencate nel presente capitolato potranno essere ridotte o aumentate per eventuali esigenze dell'Amministrazione della Giustizia e/o del Comune nei casi e con le modalità previste dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Art. 11 - Cauzione definitiva

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Essa verrà costituita in favore della stazione appaltante nelle forme di legge a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio; essa dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n° 449. Per le cooperative e loro consorzi si richiamano le disposizioni in vigore. La fideiussione bancaria/la polizza assicurativa dovrà prevedere le seguenti clausole:

- di aver preso visione del capitolato speciale d'appalto, degli atti di gara e conseguentemente di tutti gli obblighi facenti carico all'impresa aggiudicataria;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e al termine semestrale previsto nell'art. 1957, comma 1, c.c., nonché di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
- di obbligarsi a versare all'Ente committente, senza eccezioni o ritardi, le somme garantite nella misura richiesta;
- di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e comunque fino a dichiarazione liberatoria dell'Ente committente;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 12 - Danni

Sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi, dell'Amministrazione della Giustizia e del Comune.

In relazione a quanto sopra, la ditta aggiudicataria dovrà essere congruamente assicurata contro i danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose e dovrà espressamente dichiarare di esonerare il Comune e l'Amministrazione della Giustizia da qualsiasi responsabilità civile e penale al riguardo.

Per la copertura di eventuali danni di qualsiasi specie che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con i seguenti massimali minimi:

- R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi): € 3.000.000,00 unico per sinistro
- R.C.O. (Responsabilità civile per prestatori d'opera): € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni persona danneggiata

L'originale di detta polizza assicurativa contratta dall'impresa a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipula del contratto, unitamente alla dichiarazione con cui l'impresa esoneri il Comune e l'Amministrazione della Giustizia da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o cose.

La ditta sarà ritenuta responsabile di ogni danno o ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di danni ed ammanchi.

Art. 13 - Obbligazioni dell'Amministrazione e modalità di pagamento

Il Comune si obbliga a versare il corrispettivo del servizio di vigilanza di cui al presente capitolato per l'importo che sarà determinato all'esito della procedura di aggiudicazione, mediante canoni mensili posticipati di importo pari a 1/36 ciascuno dell'importo contrattuale, da versare previa presentazione di:

a) idonea fattura da parte della ditta aggiudicataria. La fattura dovrà indicare il riferimento al contratto di appalto, nonché l'oggetto della prestazione ed il capitolo di spesa.

Al pagamento, da effettuarsi entro i termini di cui al D. Lgs. 231/2002, si provvederà mediante bonifico bancario o postale sul c/c dedicato di cui all'art. 3 L. 136/2010.

b) rapporto riepilogativo mensile, contenente l'indicazione dettagliata dell'attività svolta, comprensiva dell'elenco del personale di vigilanza, delle ore effettuate e delle eventuali anomalie riscontrate. Copie del suddetto rapporto dovrà essere trasmesso anche alla Cancelleria del Tribunale.

Stante l'onnicomprensività del canone, nessun altro corrispettivo potrà essere riconosciuto alla ditta appaltatrice oltre al canone stesso.

Si applica l'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 14 - Stipula del contratto

La stipulazione del contratto avverrà mediante forma pubblica amministrativa nei termini previsti dall'art. 11 del D. Lgs. 163/2006.

Saranno parte integrante del contratto, ed in esso saranno richiamati:

- a) il capitolato speciale d'appalto
- b) l'offerta economica
- c) il D.U.V.R.I.
- d) le eventuali giustificazioni dell'offerta anomala

I documenti sopra elencati non saranno materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale, ma saranno conservati dal Comune e controfirmati dai contraenti.

Saranno per intero a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (bolli, spese di registrazione, diritti di segreteria, ecc.) ed ogni altro eventuale onere fiscale.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti per la firma del contratto nel termine indicato dalla stazione appaltante, sarà revocata l'aggiudicazione incamerando la cauzione provvisoria trattenuta in sede di gara riservandosi di applicare le sanzioni di legge.

È facoltà dell'Amministrazione di procedere all'attivazione del servizio anche nelle more della stipulazione del contratto.

Alla scadenza del rapporto contrattuale non sarà necessario provvedere ad alcuna disdetta scritta fra le parti, fatto salvo l'eventuale obbligo di continuare il servizio di cui trattasi fino alla consegna alla nuova ditta aggiudicataria.

Per i primi 3 (tre) mesi di servizio, l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire alla stazione appaltante ed al Tribunale una valutazione dei servizi resi.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del terzo mese, il Presidente del Tribunale trasmetterà, se del caso, al Comune apposita e motivata relazione negativa sui servizi resi e sul mancato superamento del periodo di prova. In mancanza, la valutazione sarà considerata positiva.

Nel caso di mancato superamento del periodo di prova, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con semplice preavviso di 10 (dieci) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e ad aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta di ritenuta congrua, valida e rispondente alle esigenze del Comune.

In tal caso il gestore sarà obbligato al proseguimento del servizio fino alla data che sarà comunicata dall'ente appaltante, ma spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

Art. 15 - Recesso

Il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, in ogni caso in cui venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di uno o di tutti i servizi compresi nel contratto.

L'ente comunicherà il recesso con un preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso intendesse organizzare l'espletamento del servizio con sistemi diversi dall'appalto ovvero con qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna a suo esclusivo e insindacabile giudizio.

In tal caso all'impresa appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso ed indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Art. 16 - Penali

Nel caso di riscontrate irregolarità, segnalate dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica al Comune, e fatto salvo e impregiudicato l'ulteriore risarcimento del danno, potranno essere applicati, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010, richiamato dall'art. 298 del medesimo decreto, a carico dell'aggiudicatario i seguenti provvedimenti:

- 1) diffida scritta in riferimento alla riscontrata inadempienza
- 2) penalità pari allo 0,3‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per il servizio triennale per ogni ora di mancato servizio di piantonamento. Ritardi inferiori ad un'ora saranno penalizzati in proporzione
- 3) penalità pari allo 0,5‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per il servizio triennale per ogni mancata segnalazione di evento grave e manifesta inefficienza del servizio svolto
- 4) penalità pari allo 1,00‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per il servizio triennale per ogni mancata rilevazione di evento grave e manifesta inefficienza del servizio svolto
- 5) penalità pari allo 1,00‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per il servizio triennale per ogni mancata copertura del turno lavorativo o abbandono del posto di lavoro
- 6) penalità pari allo 0,3‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per il servizio triennale per ogni mancato controllo degli ingressi.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto.

Le penali saranno comunicate all'aggiudicatario con lettera raccomandata ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza con emissione di Nota Debito da parte del Comune.

Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'impresa appaltatrice, e conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 2° comma del C.C. e con l'incameramento del deposito cauzionale definitivo, all'esecuzione della prestazione in danno alla ditta, a carico della quale resterà ogni onere aggiuntivo rispetto all'importo convenuto e conseguente all'affidamento della residua prestazione contrattuale, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 17 - Risoluzione ed esecuzione in danno

Nel caso in cui la ditta sospendesse arbitrariamente i servizi, il Comune avrà la piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione, con rivalsa sulla cauzione e/o corrispettivi dovuti.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di tre giorni, il Comune avrà la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

Al termine di ogni anno, il servizio svolto dall'aggiudicatario sarà sottoposto a verifica al fine, in caso di valutazione negativa, di procedere all'eventuale risoluzione del contratto. A tal fine, il Presidente del Tribunale e/o il Procuratore della Repubblica, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, presenteranno – se del caso - al Comune motivato parere negativo alla continuazione del rapporto.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto, oltre a quanto sopra specificato:

- a) manifesta inefficienza del servizio svolto
- b) abbandono del posto di lavoro da parte della GPG durante il turno, oppure al termine, prima di essere rilevato, per più di tre volte anche non consecutive.

Il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con tutte le conseguenze previste in danno all'impresa dalla legge e dal capitolato speciale d'appalto a totale ristoro dei danni causati e causandi dell'inadempimento.

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa come previsto nella L. 136/2010, ovvero negli altri casi previsti dall'art. 3 L. 136/2010.

La stazione appaltante di riserva di applicare l'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, per cui, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o dell'impresa mandataria nel caso di raggruppamento, ovvero in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, il Comune può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il tempo rimanente.

Art. 18 - Cessione e subappalto

E' assolutamente vietato il subappalto, la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

É fatto assoluto divieto, inoltre, alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi i crediti derivanti dall'espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte del Comune, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dal Comune con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziale.

Art. 19 - Obblighi della ditta aggiudicataria

L'aggiudicatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione economica e normativa che potrà essere emanata in materia, nonché dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di categoria.

Resta inteso che ogni qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme in parola sarà a carico dell'aggiudicatario medesimo il quale, inoltre, si assume le responsabilità per i fatti negativi derivanti al Comune o all'Amministrazione della Giustizia dal suo comportamento nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

In caso di accertata inadempienza in materia, il Comune si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di procedere, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giudiziale, alla risoluzione del contratto d'appalto, all'incameramento della cauzione, all'esecuzione in danno dei lavori per il residuo periodo contrattuale nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in ordine al proprio personale.

L'aggiudicatario ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione del servizio di che trattasi alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti adibiti al servizio le norme in vigore in materia. Al riguardo, l'aggiudicatario dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.

L'aggiudicatario dovrà assicurarsi che il proprio personale in servizio si uniformi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolge il servizio.

L'impresa è responsabile dell'operato del proprio personale e dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di legge o regolamentari a sua cura, spese e responsabilità.

L'aggiudicatario risponde di ammanchi di materiale o danni agli impianti che si verificassero nelle ore dell'espletamento del servizio.

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa aggiudicataria; inoltre, qualunque clausola apposta dall'impresa aggiudicataria stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza, dovrà ritenersi come non scritta.

La ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 16 del presente capitolato e verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 della sopra richiamata legge.

Art. 20 - Responsabilità

Nella prestazione del servizio l'impresa dovrà adottare, di propria iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose.

In caso di infortunio sono a carico dell'impresa le indennità cui dovesse sottostare a favore di chiunque avente diritto, dichiarando fin d'ora sollevato e indenne il Comune e l'Amministrazione della Giustizia da qualsiasi responsabilità.

Art. 21 - Norme sul personale

Entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà fornire al Comune e all'Amministrazione della Giustizia la seguente documentazione:

- elenco nominativo delle guardie addette alla vigilanza, corredato per ciascuna di esse della copia del decreto di nomina. Tale elenco dovrà indicare la qualifica di ciascuna guardia e la posizione previdenziale. Per ciascuna GPG dovrà essere allegata la documentazione e la certificazione di cui al precedente art. 7.
- attestazione che la ditta aggiudicataria si trova in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.

L'aggiudicatario deve segnalare immediatamente eventuali variazioni del personale addetto e, entro 10 giorni da ciascuna variazione, depositare i documenti su elencati per ogni nuovo addetto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di personale che risulti non gradito per motivi oggettivi (ad es. inottemperanze ai doveri d'ufficio, negligenza, comportamento non corretto, ecc.); in tal caso l'aggiudicatario deve provvedere alla sostituzione del personale non gradito entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il personale dell'impresa si servirà, come servizi igienici e spogliatoi, dei locali indicati dal Presidente del Tribunale successivamente alla stipulazione del contratto.

Durante la permanenza nei locali del Tribunale il personale dell'impresa dovrà mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal Presidente del Tribunale nonché dal Procuratore della Repubblica.

Art. 22 - Obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto; detti

obblighi sono estesi a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Gli obblighi concernono sia i dati personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate, comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e le informazioni sulla sicurezza non siano superate.

L'inosservanza dei suddetti obblighi è causa di risoluzione di diritto del contratto, fermo il diritto dell'ente e dei terzi danneggiati al risarcimento di tutti gli eventuali danni conseguenti.

Art. 23 - Trattamento di dati personali e videosorveglianza

Il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario e del personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto d'appalto è legittimo solo nella misura strettamente necessaria per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali; il trattamento è soggetto all'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, dell'art. 6 della Direttiva 2004/18/CE, nonché della L.R. 5/2007.

Fino alla predisposizione, da parte dell'Amministrazione della Giustizia, di apposito documento contenente le direttive da seguire nell'attività di videosorveglianza in applicazione delle disposizioni del Codice emanato in materia dal Garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004, l'aggiudicatario è obbligato comunque ad attenersi alle prescrizioni illustrate nel su indicato provvedimento generale.

I dati personali e sensibili acquisiti ai fini dell'esecuzione del contratto saranno trattati dall'ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso.

L'aggiudicatario è il responsabile del trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni contrattuali anche a mezzo dei sistemi di anti-intrusione e televigilanza.

Art. 24 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d'appalto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Tempio Pausania.

Art. 25 - Termini e comminatorie

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell'aggiudicatario.

Art. 26 - Spese

Qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario che assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative al contratto in oggetto, nonché i diritti di segreteria e le spese di registrazione.

Art. 27 – Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.

Art. 28 – Responsabile del procedimento e informazioni

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marcello Ronchi, tel. 079-679973 – fax. 079-679943 – email: ammtecnico1@comunetempio.it.

Il Responsabile del Procedimento
F.to dott. Marcello Ronchi

.....

Il Dirigente del Settore
dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio
F.to Arch. Giancarmelo Serra

.....